Proposte di emendamenti al Pdl 1345

Le note che seguono presentano, in forma discorsiva, possibili emendamenti al pdl 1345 come approvato dalla Camera dei Deputati. Le proposte sono formulate come Medicina Democratica Onlus che, comunque, preferisce la formulazione contenuta nel disegno di legge n .11 presentato al Senato della Repubblica il 15.03.2013. Per quanto sopra, verranno proposti degli inserimenti che riprendono parti del testo di quest’ultima proposta nel presupposto che non si può evitare di “lavorare” sul testo approvato dalla Camera.

Inoltre, per alcuni articoli, si è preferito inserire dei commenti al testo più che delle proposte di modifica puntuali ove il testo risulta “accettabile” ma presenta criticità possibili di rapporto con altre norme.

|  |  |
| --- | --- |
| Testo pdl 1345 con emendamenti | Testo risultante emendato |
| Art. 452-*bis. - (Inquinamento ambientale)*  – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente o comunque abusivamente ~~e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale,~~ cagiona un inquinamento ~~una compromissione~~ o un danno ambientale~~rilevante~~: 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria; 2) dell’ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, arti-stico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.  Se da uno dei fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva una lesione gravis-sima, la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da dodici a venti anni. | Art. 452-*bis. - (Inquinamento ambientale)*  – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente o comunque abusivamente~~,~~ cagiona un inquinamento o un danno ambientale: 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria; 2) dell’ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, arti-stico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.  Se da uno dei fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva una lesione gravis-sima, la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da dodici a venti anni. |

Si tratta di due emendamenti abrogativi, uno sostitutivo e uno integrativo.

Il primo elimina ~~e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale~~ , in quanto la previsione attuale introduce una fattispecie che non potrebbe essere che successiva ad un accertamento di una violazione di legge (ad esempio il superamento di un limite di emissione) specificatamente punita in quanto tale.

Potrebbero esulare da tale fattispecie violazioni nelle condizioni autorizzative che non costituiscono di per sé illecito ovvero non sono di per sé sanzionate penalmente o amministrativamente. A titolo di esempio si evidenzia che violazioni delle prescrizioni nei casi autorizzazione integrata ambientale determinano inizialmente interventi non sanzionatori (dalla diffida alla regolarizzazione fino alla sospensione del titolo autorizzativo) non necessariamente sanzionati.

Per questo si introdurrebbe il riferimento all’abuso comunque compiuto (includendo pertanto anche le ipotesi non solo di non rispetto di condizioni autorizzative ma anche la assenza di autorizzazione ed eventuali altre forme di “aggiramento” delle norme). L’abuso è in effetti previsto già nel pdl all’articolo successivo ma si ritiene opportuno “spostarlo” sull’art. 452 bis ed eliminarlo dall’art. 452 ter per quanto si dirà in merito alla estensione del reato ipotizzato.

La proposta costituisce già un “compromesso” tra una visione estesa di “danno ambientale” completamente svincolata da norme e quella invece che vincola l’individuazione del reato di danno a una violazione di una altra norma già sanzionata.

Viceversa quello che dovrebbe essere posto in primo piano è il determinarsi di una “compromissione o deterioramento” dell’ambiente ovvero permettere che da un accertamento di deterioramento ambientale possa conseguire – ove individuata la responsabilità di un soggetto – la individuazione di un reato di “inquinamento” ambientale.

Questa “compromissione” è già definita dalla norma in termini di “inquinamento” (come peraltro il titolo dell’articolo richiama) pertanto sarebbe più chiaro esplicitarlo anche in questo comma (oltreché in quello successivo nel testo originario).

Si rammenta che la definizione di “inquinamento” è la seguente (Dlgs 152/06) “*l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”.*

Va ricordato che la normativa esistente si preoccupa principalmente di porre dei “limiti” alla entità della introduzione diretta o indiretta di sostanze ecc nella presunzione che il limite costituisce una salvaguardia ambientale ovvero non oltrepassi la capacità di “auto depurazione” in modo che non si palesino effetti (per le più nell’immediato e/o nel breve periodo. Questo determina un sorta di “diritto all’inquinamento” in termini – ad esempio – di “bolle emissive” (o di quantità annue di emissione permessa per gli inquinanti di maggiore interesse). Questo “diritto all’inquinamento” facilita, da parte delle aziende, la loro sottrazione a responsabilità in particolare nei casi in cui, per effetto di cumulo nel tempo, si determinano compromissioni ambientali senza che si siano registrate specifiche violazioni (es superamento dei limiti emissivi) correlabili.

Il secondo sostituisce a “deterioramento” la fattispecie del “danno ambientale”.

Il terzo elimina il termine “rilevante” per l’indeterminatezza del termine stesso (che, per quanto si afferma sotto diverrebbe – per “combinato disposto” – “significativo e misurabile”).

L’effetto combinato di queste due ultime modifiche, a nostro avviso, riallaccia la violazione introdotta nel c.p. alla fattispecie già prevista e definita di “danno ambientale” che include anche il termine “deterioramento” (art.300 comma 1 Dlgs 152/06) “*E’ danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima*” pertanto l’inserimento nell’articolo in discussione del danno ambientale lo specifica con riferimentoalle matrici indicate nel proseguo dell’articolo del pdl. Rammento che il “danno ambientale” (titolo I, parte sesta del Dlgs 152/06) è attualmente applicabile alle attività professionali elencate nell’allegato 5, l’elenco ivi contenuto è esteso ma non “universale”, nel nostro caso, con la dizione proposta dovrebbe estendersi in modo “universale” ovvero per qualunque attività (regolamentata e/o “abusiva”).

Il quarto integra il testo inserendo un passo del Dl 11/2013 per la parte relativa a danni a persone connesse con il reato introdotto. Non si capisce perché non debba essere oggetto di tutela anche la salute umana individuale considerato anche che l’articolo successivo sul disastro ambientale comprende anche la salute collettiva.

|  |  |
| --- | --- |
| Testo pdl 1345 con emendamenti | Testo risultante |
| Art. 452-*ter. - (Disastro ambientale)*. – Chiunque, ~~in violazione di disposizioni legi-slative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente~~, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.  Costituisce disastro ambientale l’alterazione ~~irreversibile~~  significativa dell’equilibrio dell’ecosistema ~~o l’alterazione~~ la cui eliminazione risulti particolarmente onerosaovvero non sia possibile l’integrale ripristino~~e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali~~, ovvero metta a rischio ~~l’offesa alla~~ la pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l’estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, ar-chitettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.  Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente codice penale si intende per rischio la  probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione | Art. 452-*ter. - (Disastro ambientale)*. – Chiunque cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.  Costituisce disastro ambientale l’alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosaovvero non sia possibile l’integrale ripristino, ovverometta a rischiola pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l’estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, ar-chitettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.  Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente codice penale si intende per rischio la  probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. |

La modifica abrogativa è in parte analoga e per le stesse ragioni presentate per l’articolo precedente ma risulta più estesa per cercare di ridurre il tema più controverso di questo articolo ovvero la definizione di disastro ambientale e la sua concreta individuazione nei casi reali.

Si ritiene infatti che tale ipotesi di reato debba essere considerato a sé, e non una “aggravante” di fatti-reato già previsti dalle norme.

La presenza dell’art. 452 quater sulla riduzione delle pene nel caso colposo permette di distinguere i comportamenti dolosi da quelli colposi.

In merito alla definizione il tema della “irreversibilità” di una alterazione su una entità di ampiezza non facilmente definibile quale è un “ecosistema” non è così facilmente “dimostrabile” ovvero potrebbe essere identificabile solo in casi estremi.

Le modifiche proposte intendono abbassare la “soglia” del riconoscimento del disastro nel modo in cui segue (sempre cercando un compromesso tra il testo proposto ed esigenze più “radicali”).

In primo luogo le modifiche proposte eliminano la “irreversibilità” quale componente obbligatoria del disastro, la entità dell’evento viene collegata alla impossibilità del ripristino dei luoghi (sulla falsariga delle previsioni del titolo I della parte sesta del DLgs 152/06 sul danno ambientale) e sostituisce alla “offesa” la condizione di “rischio” (esteso per dimensioni aerali o per numero di persone coinvolte) passando dalla necessità di documentare un danno a quella di documentare la possibilità che una condizione di pericolo possa evolvere fino a procurare un danno.

Nella normativa ambientale e anche nel c.p. si parla di offesa già nella condizione di “pericolo” quindi riferito alla sola caratteristica intrinseca di una situazione di produrre una offesa. Una condizione molto restrittiva ma che non mi sembra abbia avuto una grande giurisprudenza in cui il “solo pericolo” sia stato effettivamente considerato sufficiente per identificare un fatto-reato. In realtà, anche quando è stato riconosciuto un fatto-reato di pericolo, andando a valutare le motivazioni, mi sembra che quello che veniva sollevato era in realtà un fatto che costituiva un rischio ovvero un pericolo che, nelle condizioni date, aveva una probabilità concreta di produrre un danno.

Ricordo la definizione di rischio contenuta nel DLgs 81/2008 che, a mio avviso, è trasferibile nel caso in esame senza incorrere in obiezioni circa la “ampiezza” del concetto di pericolo, preferendo pertanto focalizzarsi sul rischio: “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”. In tal senso l’aggiunta di un comma a fine articolo.

Ovviamente se, nella pratica giurisprudenziale, il termine pericolo viene utilizzato (ancorchè tecnicamente impropriamente) come sinonimo o come comprensivo del concetto di rischio si può valutare di mantenere il termine in uso, in tal caso gli ultimi due emendamenti (inserimento di “rischio” e relativa definizione) decadono.

|  |  |
| --- | --- |
| Testo pdl 1345 | Immodificato |
| Art. 452-*quater. - (Delitti colposi contro l’ambiente)*. – Se taluno dei fatti di cui all’ articolo 452-*bis* ~~e 452-~~*~~ter~~* è commesso per colpa, le pene previste dal medesimo ar-ticolo sono diminuite da un terzo alla metà. | Art. 452-*quater. - (Delitti colposi contro l’ambiente)*. – Se taluno dei fatti di cui all’articolo 452-*bis* è commesso per colpa, le pene previste dal medesimo ar-ticolo sono diminuite da un terzo alla metà. |

La previsione di una riduzione della pena in caso di delitto colposo rispetto al delitto doloso è prevista anche nell’art. 452 quater del pdl Casson. Al di là delle diverse modalità espressive (riduzione “matematica” della pena o fissazione di una pena specifica) le differenze significative ci sembrano essere le seguenti rispetto al pdl Casson: la delimitazione solo ad alcuni delitti (art. 452 bis primo comma – nella proposta in esame lo sconto di pena si estende anche al disastro ambientale) e una riduzione minore della pena nel caso di danno a un’area naturale protetta.

Una possibile modifica migliorativa ovvero meno estensiva della riduzione di pena può essere presentata dalla eliminazione della previsione anche per l’art. 452 ter (disastro ambientale).

|  |  |
| --- | --- |
| Testo pdl 1345 con emendamenti | Testo risultante |
| Art. 452-*quinquies. - (Traffico e abban-dono di materiale ad alta radioattività).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in vio-lazione di disposizioni legislative, regola-mentari o amministrative, cede, acquista, ri-ceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il de-tentore che abbandona materiale ad alta ra-dioattività o che se ne disfa illegittimamente. La pena di cui al primo comma è aumen-tata se dal fatto deriva il pericolo di com-promissione o deterioramento: 1) della qualità del suolo, del sotto-suolo, delle acque o dell’aria; 2) dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Se dal fatto deriva pericolo (rischio) per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è au-mentata fino alla metà. | immodificato |

Non è chiaro il motivo per cui tale norma non debba essere contenuta nella normativa specifica in materia in quanto si tratta di un aspetto molto particolare in quanto riferito solo ai rifiuti ad “alta radioattività” ovvero ai casi estremi.

Ricordo che le norme italiane (di derivazione UE) prevedono la seguente classificazione:

* **I Categoria**: rifiuti radioattivi la cui radioattività decade fino al livello del fondo naturale in tempi dell'ordine di mesi o al massimo di qualche anno. A questa categoria appartengono una parte dei rifiuti da impieghi medici o di ricerca scientifica;
* **II Categoria**: rifiuti radioattivi a bassa/media attività o a vita breve, che perdono quasi completamente la loro radioattività in un tempo dell'ordine di qualche secolo;
* **III Categoria**: rifiuti radioattivi ad alta attività o a vita lunga, per il decadimento dei quali sono necessari periodi molto più lunghi, da migliaia a centinaia di migliaia di anni

Quindi la norma si applicherebbe a pochi isotopi particolari come quelli legati al Plutonio e poco altro.

Nulla vieta comunque per mantenerla.

L’unico appunto, legato alla proposta fatta in tema di art. 452 ter è l’eventuale sostituzione del termine “pericolo” con quello di “rischio” con le considerazioni pro e contro da soppesare già presentate.

|  |  |
| --- | --- |
| Testo pdl 1345 con emendamenti | Testo risultante |
| Art. 452-*sexies. - (Impedimento del con-trollo).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificio-samente lo stato dei luoghi, impedisce, in-tralcia o elude l’attività di vigilanza e con-trollo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni |  |

Mi sembra che questa proposta trasla nel c.p. norme esistenti (forse non completamente) nelle norme ambientali specifiche.

A me non dispiacerebbe che sia estesa anche alla vigilanza in tema di sicurezza e igiene del lavoro, attualmente è utilizzabile, anche per problemi del genere in campo di indagini per infortuni o in genere per vigilanza, solo una vecchia norma (Dpr 320/1955) in quanto né prima il Dlgs 626/94 né oggi il Dlgs 81/2008 contengono nulla di specifico in materia.

|  |  |
| --- | --- |
| Testo pdl 1345 con emendamenti | Testo risultante |
| Art. 452-*septies. - (Circostanze aggra-vanti).* – Quando l’associazione di cui all’ar-ticolo 416 è diretta, in via esclusiva o con-corrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l’associazione di cui all’articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di con-cessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- *bis* sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se del-l’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che eser-citano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. | immodificato |

Per questo articolo preferiamo nettamente la previsione dell’art. 452 ter della proposta Casson, però le differenze sembrano essere più di “tecnica giuridica” che di contenuto.

|  |  |
| --- | --- |
| Testo pdl 1345 con emendamenti | Testo risultante |
| Art. 452-*octies. - (Ravvedimento operoso).* – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di asso-ciazione per delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452-*sep-ties,* nonchè per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono di-minuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’at-tività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ri-costruzione del fatto, nell’individuazione de-gli autori o nella sottrazione di risorse rile-vanti per la commissione dei delitti, ovvero, prima dell’apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla boni-fica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non supe-riore a un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso. | Art. 452-*octies. - (Ravvedimento operoso).* – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di asso-ciazione per delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452-*sep-ties,* nonchè per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono di-minuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’at-tività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ri-costruzione del fatto, nell’individuazione de-gli autori o nella sottrazione di risorse rile-vanti per la commissione dei delitti, ovvero, prima dell’apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla boni-fica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non supe-riore a un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso |

La previsione è sostanzialmente contenuta anche nel pdl Casson (art. 452 sexies) . Il testo Casson è però preferibile in quanto, per le opere di “ravvedimento” si specifica “prima del dibattimento”, pertanto si propone di inserirlo quale inciso.

|  |  |
| --- | --- |
| Testo pdl 1345 con emendamenti | Testo risultante |
| Art. 452-*novies. - (Confisca).* – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i de-litti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quinquies,* 452-*sexies* e 452-*septies* del presente codice, è sempre ordinata la confi-sca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a com-mettere il reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. | immutato |

Ci sembra che la previsione (integrata dalla modifica di cui al comma 3 del pdl sull’articolo 12 sexies del DL 8.06.1992) sia sostanzialmente sovrapponibile all’art. 452 octies e all’art. 3 della proposta Casson, l’unica differenza che possiamo notare, visto nel pdl Casson si applicherebbe all’intero titolo, mentre nel pdl in esame viene esclusa dalla confisca la fattispecie dell’art. 452 quater (delitto colposo).

Il testo in esame ribadisce (ci sfugge la necessità) il concetto nelle modifiche al comma 2 del pdl ovvero con modifiche nell’art. 260 del DLgs 152/06 riguardante le attività illecite organizzate nel campo dei rifiuti. Nessuna obiezione.

|  |  |
| --- | --- |
| Testo pdl 1345 con emendamenti | Testo risultante |
| Art. 452-*decies. - (Ripristino dello stato dei luoghi).* – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’ar-ticolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente ti-tolo, il giudice ordina il recupero e, ove tec-nicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’arti-colo 197 del presente codice». | immutato |

Il ripristino dei luoghi è previsto anche nel titolo I parte sesta Dlgs 152/06 (danno ambientale). Nella presunzione che ciò non determini “corto circuiti” tra c.p. e norma ambientale, a nostro avviso, può rimanere immutato.

**Altri aspetti**

**Il comma 6 (art. 118 ter)** prescrive che di ogni indagine sui delitti ambientali debba essere data notizia al Procuratore nazionale antimafia. Alcuni commenti considerano tale previsione eccessiva ma certamente non guasta soprattutto per coordinare dati relativi a soggetti attivi in diverse parti del paese.

**Modifica del Dlgs 231/2001** sulle responsabilità aziendali (comma 7 pdl in esame). Al di là di alcune differenze (una graduazione delle sanzioni pecuniarie nel pdl rispetto alla proposta dell’art. 2 del pdl Casson) ci sembra vi sia una sostanziale equivalenze e quindi le previsioni del pdl potrebbero rimanere immutate.

**In merito alla parte settima** (dall’art, 318 bis) ovvero alla introduzione di una nuova parte nel DLgs 152/06 “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” l’unico emendamento possibile appare la integrale cancellazione.

Un primo aspetto, già rilevato da altri commentatori, è costituito dal fatto che, apparentemente, la previsione che si vuole introdurre riguarderebbe “reati minori” (“*ipotesi contravvenzionali in ma-teria ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o pae-saggistiche protette*.”). Nella realtà si applicherebbe a quasi tutti i reati ambientali in quanto quasi tutti sono contravvenzionali.

La proposta, nella pratica, trasferisce il sistema previsto dal Dlgs 758/1994 per i reati in tema di sicurezza e igiene del lavoro (attualmente il DLgs 81/2008). Quella norma ha inteso, mantenendo la fattispecie penale dei reati in tema di sicurezza sul lavoro, la possibilità di una estinzione del reato con una sanzione in via amministrativa ove il contravventore adempie, nei termini indicati, alle prescrizioni emanate dall’organo di vigilanza (ASL ecc).

Indirettamente (o forse era questo il principale obiettivo del DLgs 758/94) questa forma ibrida penale/amministrativa permetteva di sgravare la Procura di molti casi e di spostare “oneri” (e responsabilità) sulla PG che doveva non solo procedere alla notizia di reato ma determinare il modo di come far estinguere il reato sia sotto il profilo tecnico che procedurale.

I procedimenti si attivano solo in caso di mancato adempimento e/o mancato pagamento della sanzione in via amministrativa.

Inoltre viene richiesto alla P.G. “ambientale” di farsi carico della definizione di prescrizioni e della verifica della loro attuazione. In molti casi si tratta di attività complesse (basti pensare a interventi di bonifica) e che vanno messe in campo in tempi veloci, le abilitò e le conoscenze necessarie non sono certamente ugualmente a disposizione a tutti gli organi di vigilanza.

Nel caso del DLgs 758/94 essendo “limitato” ai reati in materia di violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro il livello specialistico raggiunto dalle ASL (in particolare) non ha creato grandi problemi sotto il profilo del contenuto delle prescrizioni in quanto si applica per lo più a macchine, luoghi di lavoro, formazione ecc con dimensione dei problemi normalmente non eccessive. Ben diversa è la frequenza con cui un “qualunque” organo di vigilanza (anche non specificatamente competente in materia ambientale) si potrebbe trovare di fronte a situazioni complesse e importanti.

L’art. 281 quinques è stato contestato da altri commentatori in quanto prevede che se una notizia di una contravvenzione viene ricevuta dal PM da soggetti diversi dall’organo di vigilanza, il PM non agisce direttamente ma deve comunicarlo all’organo di vigilanza per gli accertamenti. E’ stato indicato come una previsione “rovesciata” del rapporto tra PG e PM ove il secondo “dipende” dalla prima e non viceversa. Questa situazione è già esistente proprio nel caso delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 22 Dlgs 758/94) e questo conferma che quanto previsto nel pdl in questione è una trasposizione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

In alternativa alla proposta di abrogazione dell’intera parte settima non vi è altro che una possibile modifica (che non ci sovviene in termini testuali) sull’art. 318 bis ovvero una chiara delimitazione dello spostamento sulla PG ambientale dei nuovi compiti che si vuole assegnare (togliendoli in sostanza alla A.G.) per reati effettivamente “minori” .

Da ultimo si rileva che la proposta in esame, rispetto a quella Casson, prevede pene accessorie (cfr art. 452 septies – Casson) se non nell’ambito della modifica del Dlgs 231/2001, né quello di frode ambientale (**art. 452 quinques – Casson**).

Quest’ultimo, il cui obiettivo sembra essere quello di sanzionare in modo specifico falsità documentali (ce n’è sicuramente bisogno visto che oramai quasi tutte le procedure sono svolte con autocertificazioni, segnalazioni certificate ecc) sarebbe opportuno inserirlo nel testo proposto costituendo in quanto tale emendamento integrativo.

Le presenti note sono state redatte da Marco Caldiroli e Fulvio Aurora di Medicina Democratica Onlus e dall’Avv. Edoardo Bortolotto.

Cordiali saluti

10.11.2014